

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N. 105

Congedo di paternità obbligatoria, parentale, straordinario - permessi ex legge 104/92 - lavoro agile

(In vigore dal 13 agosto 2022)

*Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto **alcune novità normative in materia di maternità, paternità, congedo parentale, congedo straordinario per assistenza al familiare con handicap grave, di fruizione dei permessi ex legge 104/92 e in materia di lavoro agile.***

L'art 1 dispone che "I congedi, i permessi e gli altri istituti regolamentati dal decreto, salvo diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Congedo di paternità obbligatoria
(artt.2 e 27-bis D.Lgs. 151/2001)

Durata	Termini di utilizzo	Preavviso	Trattamento economico	Note
<p>10 giorni (continuativi o frazionati)</p>	<p>Dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.</p>	<p>Almeno 5 giorni prima rispetto alla data di fruizione</p> <p><i>(ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' Retribuito per intero. ✓ E' computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13[°] mensilità e alle ferie. ✓ E' riconosciuto nella progressione di carriera. <p style="text-align: center;">1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. ✓ In caso di parto plurimo i giorni diventano 20. ✓ Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. ✓ Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Congedo parentale
(lettera c) comma 1 art. 32 D.Lgs. 151/2001)

PERIODO SPETTANTE	
LA MADRE	Può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
IL PADRE	Può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
ENTRAMBI I GENITORI	Possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
GENITORE "SOLO"	Sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337- quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Congedo parentale
(lettera c) comma 1 art. 32 D.Lgs. 151/2001)

RETRIBUZIONE SPETTANTE FINO A UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI 9 MESI (E NON PIU' 6 MESI)¹

È INTRODOTTO IL CONGEDO DI 3 MESI PER CIASCUN GENITORE "NON TRASFERIBILE" ALL'ALTRO GENITORE E UN ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO DI 3 MESI COMPLESSIVI PER ENTRAMBI I GENITORI MA DA FRUIRE IN ALTERNATIVA TRA LORO

LA MADRE	Fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, <u>non trasferibili</u> all'altro genitore.
IL PADRE	Fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% della retribuzione di 3 mesi, <u>non trasferibili</u> all'altro genitore.
ENTRAMBI I GENITORI	Hanno altresì diritto, <u>in alternativa tra loro</u> , a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della retribuzione della durata <u>complessiva</u> di 3 mesi.
GENITORE "SOLO"	Degli 11 mesi 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione .

RETRIBUZIONE SPETTANTE OLTRE I 9 MESI

Per i **periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi** indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, **fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno)** di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), **un'indennità pari al 30% della retribuzione**, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

¹Per il personale della scuola resta ferma la retribuzione per intero dei primi 30 giorni di congedo complessivamente fruiti da entrambi i genitori (art. 12 CCNL 2006-09).

Congedo straordinario – permessi ex legge 104/92 – lavoro agile

(Modifiche art. 42 del D.Lgs.151/2001; ex legge 104/92; legge 81/2017)

CONGEDO STRAORDINARIO

(art.42 del D.Lgs.151/2001)

Tra i beneficiari viene ricompreso **anche il convivente di fatto** (oltre l'unione della parte civile).
E' **ridotto da 60 a 30 giorni** dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo straordinario.

3 GIORNI DI PERMESSO AL MESE PER ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE

(ex legge 104/92)

- Tra i beneficiari viene ricompreso **anche il convivente di fatto** (oltre l'unione della parte civile);
- E' possibile frazionare la fruizione dei permessi mensili **tra più soggetti aventi diritto (si elimina di fatto il concetto di "referente unico")**, sempre nel limite dei 3 giorni mensili.

LAVORO AGILE

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a riconoscere **con priorità** le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile nei confronti di:

- chi presta **assistenza al figlio o ai parenti in condizioni di gravità**;
- lavoratori e lavoratrici **con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave**;
- lavoratori **con disabilità grave** o che siano **caregivers (coloro che si prendono cura)** ai sensi della Legge 205/2017.